

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2046 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2021

**che garantisce la protezione nell'Unione all'indicazione geografica « កម្ពុជា កំពត »/«Kampot Pepper»
iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dell'atto di Ginevra**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell'articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell'articolo 9 dell'atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra, il 14 dicembre 2020 l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome « កម្ពុជា កំពត »/«Kampot Pepper», richiesto dalla Cambogia, è ormai iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell'atto di Ginevra.
- (3) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale dell'indicazione geografica « កម្ពុជា កំពត »/«Kampot Pepper» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ perché possano essere presentate eventuali opposizioni.
- (4) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale dell'indicazione geografica « កម្ពុជា កំពត »/«Kampot Pepper» alla luce delle condizioni stabilite in tale articolo e ha concluso che sono soddisfatte.
- (5) Poiché la Commissione non ha ricevuto opposizione alcuna ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell'Unione, a norma dell'atto di Ginevra, il nome « កម្ពុជា កំពត »/«Kampot Pepper».
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome « កម្ពុជា កំពត »/«Kampot Pepper», iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell'Unione.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «pepe».

⁽¹⁾ GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1.⁽²⁾ GU C 30 del 27.1.2021, pag. 9.